

CXVIII SEDUTA

MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 1986

Presidenza del Presidente SANNA EMANUELE

INDICE

Disegno di legge: "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni" (209)". (Discussione e approvazione):	
ORTU VELIO, relatore	3953
(Votazione segreta)	3964
(Risultato della votazione)	3965
Disegno di legge: "Finanziamento di opere di miglioramento fondiario". (231). (Discussione e approvazione)	3958
(Votazione segreta)	3964
(Risultato della votazione)	3965
Disegno di legge: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa" (112). (Discussione e approvazione)	
(Votazione segreta)	3964
(Risultato della votazione)	3965
Proposte di legge: "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, determinazione, definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei Comuni e delle frazioni" (5); "Norme	

per l'istituzione di nuovi Comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei Comuni e delle frazioni" (227). (Discussione del testo unificato e approvazione):

PUBUSA, relatore	3936
(Votazione segreta)	3964
(Risultato della votazione)	3965
Sull'ordine del giorno:	
ATZORI VILLIO	3935
OPPI	3952

La seduta è aperta alle ore 10 e 26.

MOI, Segretaria, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana dell'11 giugno 1986, che è approvato.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge numero 112. Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Signor Presidente, poiché sono in fase di definizione alcuni emendamenti che si intenderebbero proporre al

provvedimento, chiediamo che l'esame dello stesso sia rinviato alla tarda mattinata. Allo stesso tempo vorrei chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge numero 231, concernente: "Finanziamento di opere di miglioramento fondiario".

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni la discussione sul disegno di legge numero 112 viene posposta e il disegno di legge numero 231 viene iscritto all'ultimo punto dell'ordine del giorno.

Discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris - Baghino - Manunza - Tidu: "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, determinazione, definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni" (5) e Pubusa - Oggiano - Meloni - Palmas - Moi - Onida - Randazzo - Serri - Fadda Paolo: "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni". (227)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge Floris, Baghino, Manunza, Tidu: "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, determinazione, definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni" numero 5 e Pubusa, Oggiano, Meloni, Palmas, Moi, Onida, Randazzo, Serri, Fadda Paolo: "Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni" numero 277; relatore l'onorevole Pubusa.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare, ha facoltà di parlare l'onorevole Pubusa, relatore.

PUBUSA (P.C.I.), relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio brevemente illustrare questa proposta di legge che, a mio avviso e ad avviso della Commissione autonomia, ha notevole rilevanza.

Il provvedimento nasce dalla riflessione che la Commissione ha portato avanti sulla base

dell'esperienza che, in questi due anni, si è sviluppata sul problema della costituzione dei nuovi comuni.

La vecchia normativa, che risale al 1957, ha creato due profonde incongruenze: la prima riguarda i requisiti per la costituzione di nuovi comuni. La legislazione tuttora in vigore, infatti, non poneva alcun limite relativamente al numero degli abitanti necessari per dar vita ad un comune autonomo; e, pertanto, si è pervenuti e si perviene ancora oggi alla costituzione di comuni che, da questo punto di vista, sono poco più che un condominio, un condominio numeroso della città di Cagliari. Mentre, d'altra parte, la vecchia normativa impedisce di erigere in comuni frazioni, anche di notevole dimensione, per le quali però vi sia l'opposizione del comune madre.

Questa proposta di legge tende quindi ad eliminare i due vizi, da un lato fissando i requisiti per la costituzione dei nuovi comuni, dall'altro consentendo al Consiglio regionale, con maggioranze qualificate, di limitare il referendum alla frazione nelle ipotesi delineate dal provvedimento stesso.

La Commissione si propone, per evitare di apparire punitivi nei confronti delle frazioni che aspirano a una loro autonomia, di intervenire con altri provvedimenti legislativi, sia a favore delle frazioni, sia a favore della gestione in forma associata dei servizi di carattere sovracomunale. Per questi motivi, trattandosi anche di proposte presentate in modo unitario da tutti i gruppi, si sollecita l'approvazione da parte del Consiglio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta si rimette alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio all'esame degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura del titolo.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO

Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare sul titolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Finalità della legge

La presente legge detta norme in materia di circoscrizioni comunali e di frazioni e disciplina il procedimento per l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni o denominazioni.

La presente legge detta inoltre norme per lo svolgimento, nell'ambito di tale procedimento, di referendum consultivi ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO I

ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI

Art. 2

Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni

Una o più frazioni possono essere erette in comune autonomo quando da almeno cinque anni la popolazione in esse residente effettivamente sia superiore a:

a) 2.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia compresa fra tre o otto chilometri;

b) 2.000 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia superiore ad otto ed inferiore a quindici chilometri;

c) 1.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia pari o superiore a quindici chilometri.

Non possono costituirsi in comune le frazioni che distino meno di 3 chilometri dal comune capoluogo.

In ogni caso la popolazione residua del comune o di ciascuno dei comuni di origine non può risultare inferiore, dopo l'istituzione del nuovo comune, a 2.000 abitanti. Lo stesso limite vale in riferimento al comune di cui si richiede la variazione di circoscrizione.

Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di fusione o incorporazione di comuni.

L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Modalità per la misura
delle distanze fra frazione e capoluogo

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente la distanza viene determinata tenendo conto della strada principale che collega i centri interessati, partendo dalla casa comunale del capoluogo fino a raggiungere il baricentro del nucleo abitato più consistente della frazione o, in caso di più frazioni, di quello della frazione con più abitanti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Iniziativa

L'iniziativa per i procedimenti di cui al presente titolo può essere assunta: dalla Giunta regionale; da un quinto dei Consiglieri regionali; dal comune o da uno dei comuni interessati mediante deliberazione del consiglio comunale; da un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in comune autonomo o di trasferire ad altro comune, ovvero nel comune che si chiede di aggregare ad altro contermine o in uno dei comuni che si chiede di fondere.

Quando l'iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco secondo le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

In ogni caso, il sindaco o il segretario del comune interessato devono certificare che i fir-

matari dell'istanza rappresentano almeno un quinto degli elettori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Documentazione per il procedimento

Coloro che assumono l'iniziativa devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di delimitazione territoriale ed una relazione sui motivi dell'iniziativa.

Il progetto di delimitazione territoriale è composto:

1) da una relazione dettagliatamente descrittiva del territorio e dei confini dell'istituendo comune, con indicazione dell'estensione territoriale nonché dell'ammontare complessivo della popolazione ivi residente;

2) da due planimetrie, l'una in scala 1:100.000 e l'altra in scala 1:25.000, in cui siano chiaramente evidenziati i confini territoriali richiesti che devono essere individuati avendo cura di non dividere i mappali;

3) da eventuali altre planimetrie in scala inferiore a quelle indicate qualora si ritenessero necessarie per una più esatta individuazione dei confini richiesti.

La documentazione di cui sopra, insieme alla certificazione delle firme di cui al precedente articolo 4, secondo comma, deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di enti locali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

Pubblicità della documentazione

L'istanza e l'annessa documentazione viene altresì trasmessa ai sindaci dei comuni interessati, che provvedono a darne adeguata pubblicità.

Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre, a proprie spese, copie di detta documentazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, *Segretaria*:

Art. 7

Opposizione all'inclusione nell'erigendo comune

Nel caso la popolazione dell'erigendo comune risieda in distinti nuclei abitativi, ciascuno di questi può, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei residenti, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al precedente articolo, chiedere all'Assessore competente in materia di enti locali l'esclusione dal procedimento di costituzione del nuovo comune.

L'Assessore, accertata la legittimità dell'istanza, ove non sia d'ostacolo la continuità territoriale dei rispettivi comuni, sentita la commissione di cui all'articolo successivo, con proprio atto dichiara l'esclusione di cui al precedente comma, disponendo la rettifica dei confini.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, *Segretaria*:

Art. 8

Commissione paritetica

L'Assessore regionale competente in materia di enti locali, accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli e che non ostino i divieti di cui al successivo articolo 11 sottopone il progetto di delimitazione territoriale all'esame di una commissione composta da rappresentanti dei comuni e delle frazioni e da lui nominati con proprio decreto.

I consigli comunali designano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni comune, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

Qualora il comune sia retto da un commissario, questi designa i tre rappresentanti del comune scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistenti tra i diversi gruppi politici.

In ogni caso la relativa deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assessore competente in materia di enti locali. In difetto si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

I rappresentanti della frazione o delle frazioni, anch'essi in numero complessivo di tre, sono nominati dall'Assessore regionale su indicazione dei promotori contenuta nell'istanza.

La prima commissione, nella sua prima riunione, da fissarsi nel decreto assessoriale di nomina, elegge, nel suo seno, il presidente ed il segretario.

La commissione, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve deliberare sul progetto presentato.

Qualora il termine decorra senza che la commissione giunga ad una deliberazione vali-

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

da, l'Assessore regionale provvede d'ufficio alla redazione del progetto.

I verbali delle sedute della commissione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere inviati all'Assessorato competente in materia di enti locali, a cura del segretario, entro cinque giorni dalla data di ogni seduta.

Quando l'iniziativa sia stata assunta in modo concorde da tutti i comuni interessati non è necessaria la nomina della commissione paritetica e l'Assessore procede direttamente alla trasmissione della richiesta al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

Parere del comune

L'Assessore regionale invia il progetto approvato dalla Commissione paritetica o predisposto d'ufficio al comune od ai comuni interessati che non abbiano assunto l'iniziativa perché esprimano con deliberazione consiliare il proprio motivato parere entro centoventi giorni.

Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per favorevole.

Il progetto deve essere pubblicato all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi. Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione.

Decorsi i termini di cui sopra, il sindaco restituisce all'Assessorato il progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione unitamente alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, se è stata adottata.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

Deliberazione del Consiglio regionale

Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio regionale una documentata relazione sulla richiesta.

Il Consiglio regionale può a maggioranza semplice respingere l'istanza, ovvero deliberare di dar luogo alla consultazione mediante referendum esteso a tutti gli elettori residenti nelle frazioni o nei comuni interessati, sulla base della proposta di delimitazione deliberata dalla Commissione paritetica o predisposta d'ufficio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

Presupposti per la limitazione della consultazione popolare

Con la deliberazione di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può limitare la consultazione alla popolazione resi-

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

dente nella frazione o nelle frazioni da erigere in nuovo comune o nel solo territorio interessato al mutamento di circoscrizione nei seguenti casi:

a) se sulla proposta di delimitazione territoriale del nuovo comune abbiano espresso parere favorevole a maggioranza assoluta tutti i consigli dei comuni interessati;

b) se uno o più consigli comunali abbiano espresso parere sfavorevole sulla delimitazione territoriale proposta dalla Commissione paritetica o dall'Assessore competente in materia di enti locali, senza avere nella stessa delibera indicato una diversa delimitazione territoriale per il nuovo comune, salvo quanto previsto nel successivo terzo comma;

c) se uno o più comuni abbiano indicato una delimitazione territoriale alternativa rispetto a quella proposta dalla Commissione paritetica o predisposta d'ufficio e il Consiglio regionale deliberi di porre tale limitazione territoriale ad oggetto della consultazione popolare.

Se anche uno solo dei comuni interessati esprime nella delibera di cui alla precedente lettera b) opposizione alla istituzione del nuovo comune, ovvero nel caso di cui alla precedente lettera c) la delimitazione alternativa venga disattesa, il Consiglio regionale può limitare, con la maggioranza dei cinque sesti dei suoi componenti, la consultazione alla popolazione residente nella o nelle frazioni da erigere in comune.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, *Segretaria*:

Art. 12

Rinuncia alla consultazione popolare

Nel caso in cui non si realizzino i presup-

posti per la limitazione della consultazione o il Consiglio regionale non deliberi in tal senso, coloro che hanno assunto l'iniziativa possono, entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, rinunciare alla consultazione popolare, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, *Segretaria*:

Art. 13

Riproposizione del procedimento

Il procedimento non può essere riproposto prima di:

— 5 anni in caso di rinuncia di cui al precedente articolo 10 ovvero quando il Consiglio regionale abbia deliberato non doversi dar corso alla richiesta;

— 10 anni nel caso in cui la consultazione della popolazione abbia dato esito negativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MOI, *Segretaria*:

Art. 14

Mutamento di denominazione
dei comuni

L'iniziativa per il mutamento di denominazione del comune può essere assunta dal

comune mediante deliberazione consiliare o da un quinto degli elettori residenti nel comune.

La richiesta deve essere accompagnata da una motivata relazione.

L'Assessore regionale competente in materia di enti locali provvede ad acquisire il parere del comune che non abbia assunto l'iniziativa. Entro sessanta giorni dall'acquisizione la Giunta regionale trasmette la richiesta al Consiglio regionale.

Il Consiglio, in caso di parere favorevole di iniziativa del consiglio comunale deliberato con la maggioranza di due terzi, può deliberare di non dar corso alla consultazione popolare.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli articoli precedenti ove compatibili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MOI, Segretaria:

Art. 15

Trasmissione dei disegni di legge

Qualora in base alle disposizioni di cui al presente titolo non si debba dar luogo a consultazione popolare, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, trasmette al Consiglio regionale il relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MOI, Segretaria:

Art. 16

Determinazione dei confini

Qualora il confine tra due o più comuni, anche se di province diverse, non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque, dia luogo ad incertezze, ne può essere disposta la determinazione secondo la procedura stabilita del presente capo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

MOI, Segretaria:

Art. 17

Definizione di confini

Quando due o più comuni, anche se di province diverse, rivendichino un diritto di supremazia su uno stesso territorio o i cui confini, comunque, siano contestati, la procedura per la definizione della relativa controversia, è quella stabilita dalla presente legge, fatta salva la facoltà di ricorrere agli organi giurisdizionali competenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

MOI, Segretaria:

Art. 18

Documentazione per il procedimento

Il comune o i comuni interessati devono

presentare, unitamente all'istanza, un progetto di determinazione o definizione territoriale dei confini, nonché eventuali atti, carte o documenti ritenuti utili ai fini di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MOI, Segretaria:

Art. 19

Parere dei comuni

L'Assessore regionale provvede all'acquisizione del parere del consiglio del comune o dei comuni interessati che non abbiano assunto l'iniziativa e, qualora questi appartengano a province diverse, dei consigli provinciali interessati.

Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, trasmette il relativo disegno di legge al Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MOI, Segretaria:

TITOLO III

FRAZIONI

Art. 20

Denominazione delle frazioni

La denominazione delle frazioni è delegata

ai comuni.

L'iniziativa per l'attribuzione o la modifica della denominazione può essere assunta da un quinto degli elettori residenti. Si applicano il secondo e terzo comma dell'articolo 4.

L'attribuzione della denominazione o la modifica di denominazione delle frazioni è disposta con deliberazione consiliare, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 21.

MOI, Segretaria:

Art. 21

Separazione frazionale delle rendite

Le frazioni che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente comma, mediante decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali emesso su conforme parere del Comitato di controllo competente per il territorio, a tener separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le rendite e passività, sempre che ne faccia domanda almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali comunali. La firma degli elettori deve essere autenticata secondo le norme di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 4 della presente legge. Il decreto dispone che i bilanci e le contabilità della frazione siano tenuti separati da quelli del comune.

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una Commissione paritetica da nominarsi con le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge.

Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22.

MOI, Segretaria:

TITOLO IV

CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 22

Modalità della consultazione popolare

La consultazione popolare, quando vi si debba procedere, ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista elettorale del comune o dei comuni interessati ovvero, nei casi di cui al precedente articolo 11, commi primo e terzo, nelle liste sezionali delle frazioni.

La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MOI, Segretaria:

Art. 23

Data della consultazione

Le consultazioni popolari di cui alla pre-

sente legge si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

La data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data stessa.

Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

L'Assessore provvede alla trasmissione del suddetto decreto al presidente della commissione elettorale mandamentale che entro l'ottavo giorno antecedente alla data della consultazione, trasmette al sindaco del comune interessato un esemplare delle liste di sezione.

Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata dal decreto di indizione, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MOI, Segretaria:

Art. 24

Avviso agli elettori

I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare danno avviso agli elettori

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni, frazioni o province interessate, almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

Il manifesto deve contenere:

1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;

2) la data e l'ora di inizio e di chiusura della votazione;

3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MOI, *Segretaria*:

Art. 25

Delle sezioni elettorali e
degli uffici elettorali

La Giunta regionale può, qualora lo ritenga necessario agli effetti della consultazione elettorale, proporre ai comuni interessati la costituzione di sezioni elettorali separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di tre membri che fungono da scrutatori. Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede, altresì, alla designazione di un funzionario di cancelleria che funge da segretario dell'ufficio.

Il presidente sceglie tra gli scrutatori un vice presidente.

In caso di impedimento del presidente, ove il Presidente della Corte d'Appello non possa procedere alla sostituzione, assume la presidenza dell'ufficio il sindaco o un suo delegato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MOI, *Segretaria*:

Art. 26

Liste elettorali

Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima della consultazione.

Qualora alla consultazione siano chiamati gli elettori di una o più frazioni, il comune o i comuni interessati devono procedere, se non siano già predisposte, alla compilazione delle liste sezionali delle frazioni sulla base delle norme vigenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MOI, *Segretaria*:

Art. 27

Rappresentanti

Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati, può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e scrutinio.

Il gruppo di elettori si costituisce con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Alla designazione dei rappresentanti i partiti politici o i gruppi di elettori provvedono mediante la presentazione di elenchi sottoscritti con firma autenticata dal sindaco del comune interessato che, se trattasi di gruppi di elettori, ne certificherà l'iscrizione nelle liste elettorali del comune.

Le liste possono essere presentate entro le ore 12 del venerdì precedente la consultazione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti degli uffici elettorali, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

I rappresentanti designati debbono essere elettori e devono saper leggere e scrivere.

Essi assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse nonché sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 28.

MOI, Segretaria:

Art. 28

Operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio elettorale

Il sindaco del comune interessato provvede affinché, nel giorno precedente la consultazione, e prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno per il tramite della competente Prefettura;

2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e una copia o l'estratto della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

3) il decreto di nomina dei componenti l'ufficio elettorale;

4) tre copie dei manifesti modelli: 1 Cons. Pop., 2 Cons. Pop. e 3 Cons. Pop.

Di esse una copia dovrà restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono restare affisse nella sala della votazione;

5) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;

6) un congruo numero di matite copiative per il voto;

7) il pacco contenente le schede di votazione, tutti gli altri stampati e moduli occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio: schede, stampati e moduli devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale che ne può variare, secondo i casi, le caratteristiche e le dimensioni.

Le schede di votazione devono recare, nella parte esterna, l'intestazione "Regione Autonoma della Sardegna" e, nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, la formula stampigliata che viene posta in votazione e a margine o in calce a tale formula, a caratteri rilevanti, i monosillabi "SI" e "NO" per l'espressione del voto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MOI, Segretaria:

Art. 29

Insediamento dell'ufficio elettorale

Alle ore 16 del giorno che precede la con-

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

sultazione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di cui al precedente articolo 27 ad assistere alle operazioni.

Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, purché sappiano leggere e scrivere.

Quindi il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, dopo aver apposto in ciascuna di esse la propria firma.

Gli scrutatori avranno cura di controllare che le schede firmate riportino sulla faccia esterna l'intestazione "Regione Autonoma della Sardegna" e su quella interna, negli appositi spazi, la formula posta in votazione ed i monosillabi "SI" e "NO" per l'espressione del voto.

Compiute le operazioni di cui sopra, il presidente provvede a chiudere l'urna contenente le schede firmate incollandovi due strisce di carta. Su di esse appongono la firma tutti i componenti dell'ufficio elettorale e gli elettori che lo richiedono.

Infine il presidente rinvia le operazioni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MOI, Segretaria:

Art. 30

Apertura del seggio

Alle ore 6 del giorno fissato per la consultazione, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo

della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendo tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione.

Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due componenti l'ufficio elettorale oltre al presidente o al vice presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

MOI, Segretaria:

Art. 31

Votazione

La votazione si svolge nella medesima domenica in tutti i comuni o frazioni interessati dalle ore 6 alle ore 22.

Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto.

Gli elettori che esercitano funzioni in seno all'ufficio elettorale come pure i rappresentanti di cui al precedente articolo 27, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, anche se risultino iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

L'elettore, entrato nel locale della votazio-

ne, comprova la propria identità personale presentando un documento di identità, o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri dell'ufficio, quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda di votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l'espressione del voto.

L'Ufficio elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare in cabina.

L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità di esprimere da solo il proprio voto, può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MOI, segretaria:

Art. 32

Espressione del voto

L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo "SI" qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo "NO" qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

Espresso il voto l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente dell'ufficio elettorale, il quale depone la scheda votata nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulla lista elettorale, nell'apposito spazio riservato a fianco del nome dell'elettore.

Le operazioni di voto devono svolgersi inin-

terrottamente fino alle ore 22. A tale ora il presidente ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 33.

MOI, Segretaria:

Art. 33

Riscontro

Prima che si inizi lo spoglio dei voti, il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Estrae, quindi, e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una irregolare, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 34.

MOI, Segretaria:

Art. 34

Spoglio

Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti nell'urna contenente

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

le schede votate, procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri componenti il seggio elettorale.

Egli annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda. Il segretario ed uno dei componenti l'ufficio elettorale, ciascuno per proprio conto e su tabelle separate, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

- 1 - voti affermativi;
- 2 - voti negativi;
- 3 - schede nulle;
- 4 - schede bianche.

Sui voti contestati decide il presidente sentito gli altri membri dell'ufficio elettorale.

Le tabelle riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmate dal presidente e dagli altri componenti il seggio.

Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda, decide il presidente sentito gli altri membri dell'ufficio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MOI, Segretaria:

Art. 35

Controllo dello spoglio

Le schede spogliate devono essere raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:

- a) schede con voto affermativo;
- b) schede con voto negativo;
- c) schede nulle;
- d) schede bianche.

Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

Il numero globale delle schede, comprese

quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, integrate ai sensi del precedente articolo 31, quarto comma, controfirmate da uno degli scrutatori.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MOI, Segretaria:

Art. 36

**Verbale delle operazioni
di votazione**

Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:

— orario d'inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

— composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'articolo 27;

— particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).

Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

MOI, Segretaria:

Art. 37

Formazione dei plichi

Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

1° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- schede votate comprese quelle bianche e nulle;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente articolo 32;

2° plico

- copia del verbale delle operazioni di votazione;
- copia delle tabelle di scrutinio;
- copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente articolo 32.

I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal presidente dell'ufficio o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato e, in caso di più comuni, a quello avente maggiore popolazione.

Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MOI, Segretaria:

Art. 38

Proclamazione dei risultati

Il risultato della consultazione viene proclamato dal presidente dell'ufficio elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle vigenti leggi.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MOI, Segretaria:

Art. 39

Risultato della votazione

Il risultato della votazione, con una relazione, viene sottoposto al Consiglio regionale della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali per l'adozione della relativa legge.

Qualora la richiesta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MOI, *Segretaria*:

Art. 40

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei consigli comunali.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MOI, *Segretaria*:

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41

Separazione patrimoniale

Entro un anno dalla data di pubblicazione delle leggi regionali che dispongono l'istituzione di un comune autonomo o la variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, su proposta — regolarmente deliberata — dei comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, provvede con suo decreto alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

Nelle more di approvazione del riparto di cui al precedente comma, i comuni d'origine sono tenuti ad attribuire ai nuovi comuni, in via provvisoria, un'anticipazione finanziaria ed a distaccare presso di essi il personale necessario ad assicurare il normale funzionamento.

I comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro contermini sulla base della presente legge, possono essere autorizzati, a loro richie-

sta e nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le attività e passività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MOI, *Segretaria*:

Art. 42

Procedimenti pendenti

Le richieste pendenti all'entrata in vigore della presente legge relative all'istituzione di nuovi comuni, alla variazione, determinazione, definizione dei confini comunali ed alla modifica di denominazione dei comuni, salvi i disegni di legge già esitati dalla Commissione consiliare competente alla data 30 giugno 1986, sono soggette alla presente legge.

Per le frazioni aventi requisiti di cui al precedente articolo 2, si applica, ove compatibile, la procedura stabilita dalla presente legge.

In caso di rinuncia di cui al precedente articolo 12, la durata del divieto di riproposizione della richiesta è ridotta ad un anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MOI, *Segretaria*:

Art. 43

Abrogazioni

Le leggi regionali 3 maggio 1956, n. 14,

29 novembre 1961, n. 15 e 4 luglio 1963, n. 5, sono abrogate.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

MOI, *Segretaria*:

Art. 44

Norma finanziaria

Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 60.000.000 annue si fa fronte con le somme già iscritte nel capitolo 04005 dello stato di previsione dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986, la cui denominazione è così modificata:

"Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, (L.R. 17 maggio 1957, n. 20) (spesa obbligatoria)".

Gli oneri derivanti dalla presente legge fanno carico al sopra citato capitolo 04005 del bilancio della Regione per l'anno 1986 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi ai quali si sarà fronte col maggior gettito della imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio

segreto avrà luogo a fine seduta.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione su: "Attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna. Indirizzi per una nuova legge di rinascita".

Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Signor Presidente per chiedere se la discussione sull'articolo 13 può essere rinviata e inserita sull'ordine del giorno della prossima tornata per martedì.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni questa richiesta si intende accolta.

Ai punti successivi dell'ordine del giorno figurano le elezioni dei rappresentanti del Consiglio in vari organismi. Ha chiesto di parlare l'onorevole Oppi. Ne ha facoltà.

OPPI (D.C.). Chiediamo che anche questi argomenti vengano rinviati alla fine della tornata della prossima settimana.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni anche questa richiesta si intende accolta. Quindi i punti 4, 5 e 6 dell'ordine del giorno vengono rinviati alla seduta di martedì della prossima settimana.

Discussione del disegno di legge: "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni". (209)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Norme sulle competenze, la composizione ed il funzionamento del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna e sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell'aria e sulla concessione di contributi alle imprese per

il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni". Relatore l'onorevole Ortu Velio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno è iscritto a parlare, la parola all'onorevole Ortu Velio, relatore.

ORTU VELIO (P.C.I.), *relatore*. Brevemente, per sottolineare l'importanza di un provvedimento che, consentendo di ricostituire il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, dà la possibilità alla Regione di dotarsi di uno strumento in una materia attorno alla quale, soprattutto nell'ultimo periodo, si è creata un'attenzione particolare.

L'importanza del provvedimento è data anche dal fatto che, recependo il dettato del decreto numero 348 che trasferisce le competenze in merito alla Regione, consente innanzitutto di raccogliere il dettato della legge numero 615 del 13 luglio 1966. Inoltre, come dicevo prima, fa sì che la Regione si doti di uno strumento atto a garantire, in ambito regionale, il controllo in materia di inquinamento; si possono quindi sottoporre, finalmente, a regolamentazione tutti gli insediamenti industriali operanti nel territorio.

Si ristabilisce così una sorta di equità tra i diversi operatori del settore perché vengono sottoposte alla normativa ed al controllo anche le imprese minori che, da questo punto di vista, possono concorrere a determinare condizioni di inquinamento così come le imprese maggiori. Noi pensiamo quindi che la lezione di questo provvedimento possa consentire finalmente di disporre di un valido strumento operativo tale da garantire un migliore controllo dei fenomeni di inquinamento atmosferico ed acustico. Per questo ne chiediamo al Consiglio la rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. La Giunta si rimette alla rela-

zione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

Le funzioni in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed acustico sono esercitate dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, che si avvale del Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna (CRIAS).

Il CRIAS, oltre ai compiti stabiliti dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, e da quelli previsti dalla presente legge, propone all'Amministrazione regionale ogni iniziativa utile ad approfondire la conoscenza dei problemi e dei fenomeni attinenti l'inquinamento atmosferico ed acustico.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Sardegna, nominato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, è composto:

1) dall'Assessore della difesa dell'ambiente della Regione Sardegna, che lo presiede, o da

un suo delegato;

2) da due funzionari dell'Assessorato della difesa dell'ambiente e da un funzionario dell'Assessorato dell'igiene e sanità, con qualifica non inferiore alla settima;

3) da un esperto in chimica, da un esperto in impiantistica industriale, da un esperto meteorologo; da un esperto in igiene pubblica, e da un medico igienista;

4) da un esperto per ciascuno dei servizi di rilevamento dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 7 della legge 13 luglio 1966, n. 615, designati dalle unità sanitarie locali da cui i servizi dipendono. Detti esperti partecipano ai lavori del Comitato limitatamente alla trattazione degli argomenti interessanti l'ambito territoriale di ciascun servizio;

5) dal capo dell'Ispettorato regionale della motorizzazione civile, o da un suo delegato;

6) dall'Ispettore regionale dei Vigili del fuoco, o da un suo delegato;

7) da un esperto designato dalla Unione Regionale Sarda delle Camere di commercio;

8) da un rappresentante della sezione sarda della Unione province italiane;

9) da un rappresentante della sezione sarda dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia.

Funge da segretario un funzionario appartenente alla sesta o settima qualifica funzionale in servizio presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente.

Il Comitato dura in carica cinque anni. Per la sostituzione di un componente in caso di dimissioni o di qualsiasi altra causa, il successore viene nominato con le modalità previste dal primo comma e resta in carica sino alla scadenza del mandato del sostituto.

Ai componenti il Comitato spettano i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modifiche.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretaria*:

Art. 3

Alle sedute del Comitato sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i rappresentanti dei comuni direttamente interessati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

A dette sedute sono invitati a richiesta, con facoltà di essere coadiuvati o di farsi rappresentare da esperti di fiducia, i titolari delle imprese interessate ai progetti sottoposti all'esame del CRIAS.

I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati al precedente comma.

Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Il Comitato, per l'istruttoria delle singole pratiche o per lo studio di specifici problemi, può organizzarsi in gruppi di lavoro determinandone la composizione, i compiti e le norme di funzionamento.

Il Comitato può inoltre conferire ai singoli componenti o a specifici gruppi l'incarico di effettuare sopralluoghi e di riferire al collegio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, Segretaria:

Art. 5

Nell'ambito della Regione Sardegna le norme, i principi e le procedure di cui all'articolo 20 della legge 13 luglio 1966, numero 615, e decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, numero 322, sono estese a tutti gli stabilimenti industriali che diano luogo ad emissioni inquinanti l'atmosfera.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì agli stabilimenti industriali ubicati nei comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non risultino assegnati ad alcuna delle due zone di controllo previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, numero 615.

Le norme della presente legge si applicano anche agli stabilimenti di qualsiasi tipo che diano luogo ad emissioni di sostanze di qualsiasi natura, in misura e in condizioni tali da alterare la salubrità dell'aria e da costituire pregiudizio diretto o indiretto per la salute dei cittadini o danno ai beni pubblici e privati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 6 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 7.

MOI, Segretaria:

Art. 7

L'Amministrazione regionale, al fine di predisporre il piano regionale di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del

28 marzo 1983, è autorizzata a realizzare reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria ovvero a ristrutturare o potenziare quelle esistenti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MOI, Segretaria:

Art. 8

Al fine della predisposizione delle opere di cui al precedente articolo il CRIAS promuove, anche avvalendosi di collaborazioni esterne, gli studi e le ricerche necessarie utili per la redazione del progetto esecutivo delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria.

Individua i comuni sul cui territorio, per la presenza di impianti produttivi che con le loro emissioni possono contribuire al deterioramento della qualità dell'aria, devono essere ubicate le reti medesime e ne determina la struttura e le dimensioni.

L'Assessorato della difesa dell'ambiente, sulla base delle determinazioni assunte dal CRIAS, predispone un progetto esecutivo di realizzazione delle reti di rilevamento.

Il progetto esecutivo è sottoposto all'approvazione del CRIAS.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MOI, Segretaria:

Art. 9

La gestione e la manutenzione delle reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sono affidate alle province o ai comuni sui cui territori le reti medesime sono installate.

A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i necessari finanziamenti, sulla base di un piano finanziario annuale, redatto tenendo conto dei preventivi di spesa presentati dalle province o dai comuni interessati.

Le province o i comuni devono presentare all'Assessorato della difesa dell'ambiente, entro 60 giorni dalla scadenza dell'esercizio finanziario, dettagliato rendiconto delle spese effettivamente sostenute.

Il finanziamento è disposto con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Carta - Satta:

"Al primo comma dell'articolo 9, dopo le parole 'manutenzione', sono inserite le seguenti parole 'ordinaria e straordinaria' ". (2)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CARTA (P.S.D.I.), *Assessore della difesa dell'ambiente*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MOI, Segretaria:

Art. 10

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni.

Il contributo, fissato nella misura massima del 40 per cento della spesa sostenuta dall'impresa per la realizzazione delle opere relative, è erogato con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sulla base di programmi di intervento redatti dallo stesso Assessorato, sentita la Commissione consiliare competente.

Sull'ammissibilità delle domande di contributo deve essere acquisito il parere del CRIAS.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MOI, Segretaria:

Art. 11

L'istituzione del Comitato di cui al precedente articolo 2 dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico costituito ai sensi dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, continua ad esercitare le sue funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MOI, Segretaria:

IX LEGISLATURA

CXVIII SEDUTA

16 LUGLIO 1986

Art. 12

Nelle more dell'attuazione della legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, i componenti in seno al Comitato di cui al punto 2 dell'articolo 2 ed il segretario, sono nominati, rispettivamente, tra i funzionari della sesta fascia funzionale, e della quinta o sesta fascia funzionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MOI, Segretaria:

Art. 13

Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 3.000.000.000 si fa fronte con l'utilizzazione del fondo speciale per le spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (cap. 03017) del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 mediante riduzione della riserva di cui alla voce 3, per lire 1.000.000.000, e della riserva di cui alla voce 8, per lire 2.000.000.000 della tabella B allegata alla legge finanziaria per l'anno 1986.

Nei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1986 sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento

03 - ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 3.000.000.000
mediante riduzione delle seguenti riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1986:

-- voce 3	lire	1.000.000.000
-- voce 8	lire	2.000.000.000

In aumento

02 - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Capitolo 02102 - Medaglie fisse di presenza, indennità di trasferta, rimborsi di spese di viaggio e indennità per uso di auto proprie o di mezzi gratuiti ai componenti e ai segretari di commissioni, comitati e altri consessi, istituiti dagli organi dell'Amministrazione regionale (artt. 7 e 17 bis della L.R. 11 giugno 1974, n. 15, L.R. 19 maggio 1983, n. 14, L.R. 27 aprile 1984, n. 13, e art. 2 della presente legge)

lire 50.000.000

05 - ASSESSORATO DIFESA DELL'AMBIENTE

Capitolo 05014/02 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.1.4.2.2.08.29 - (08.02) Spese per studi e ricerche per l'acquisizione degli elementi utili per la redazione del progetto esecutivo di reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria e per la redazione dello stesso (art. 8 della presente legge)

lire 150.000.000

Capitolo 05014/03 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.1.0.3.08.29 - (08.02) Spese per la realizzazione di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria nonché per la ristrutturazione ed il potenziamento di quelle esistenti (art. 7 della presente legge)

lire 1.900.000.000

Capitolo 05014/04 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.4.1.2.08.29 - (08.02) Spese per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche mediante affidamento alle province od ai comuni, di reti locali di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria (art. 9, della presente legge)

lire 150.000.000

Capitolo 05014/05 - (Nuova istituzione) - (cat. progr. 05.01) - 2.1.2.4.3.3.08.29 - (02.02)

Contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni (art. 10 della presente legge)

lire 750.000.000

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli 02102, 05014/02, 05014/03, 05014/04 e 05014/05, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e sui capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

OI, Segretario:

Emendamento aggiuntivo Atzori Villio - Cuccu - Ladu Leonardo:

"Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore della difesa dell'ambiente.

CARTA (P.S.D.I.), Assessore della difesa dell'ambiente. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 13. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La proposta di legge sarà votata successivamente a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: "Finanziamento di opere di miglioramento fondiario". (231)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Finanziamenti di opere di miglioramento fondiario"; relatore l'onorevole Atzori Villio. Poiché nessuno è iscritto a parlare la parola all'onorevole Atzori Villio, relatore.

ATZORI VILLIO (P.C.I.), relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore dell'industria.

SATTA (P.C.I.), Assessore dell'industria. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, Segretario:

Art. 1

Al fine della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire per gli anni dal 1986 al 2007 un limite d'impegno di lire 7.000.000.000.

A tal fine nel bilancio per l'anno finanziario 1986, è istituito il capitolo 06072 (2.1.2.4. 3.4.10.10).

Al relativo onere si fa fronte per l'annualità dell'anno 1986 con storno di una quota di pari importo dello stanziamento presente sul capitolo 06060 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1986 e, per le successive annualità, mediante il maggior gettito dell'imposta sulle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

Nello stesso bilancio per l'anno finanziario 1986, è soppresso il capitolo di spesa n. 06026/01; il relativo stanziamento di lire 19.000.000.000 è attribuito al capitolo n. 06026.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, Segretaria:

Emendamento aggiuntivo Muledda - Cogodi - Carta:

"All'articolo 1, dopo il terzo comma, sono aggiuntivi i seguenti due commi:

'Per la realizzazione dei programmi di strade vicinali inviati, a termini del Regolamento CEE 1760/68, alla Comunità Economica Europea e da questa non finanziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare le disponibilità iscritte nel capitolo 06088-01 del bilancio per l'anno finanziario 1986 con l'ulteriore somma di lire 8.600.000.000.

Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di una quota di pari importo del capitolo 03016 - Conseguentemente sono diminuite come segue le riserve delle sottoelencate voci della Tabella A) del fondo speciale di parte corrente, allegata alla legge finanziaria 1986:

1) disegno di legge concernente "Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 19.6.1979, n. 348"

lire 1.000.000.000

2) disegno di legge concernente "Riforma dell'assistenza"

lire 7.000.000.000

3) disegno di legge concernente "Sviluppo degli interventi sociali"

lire 600.000.000' ". (1)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

SATTA (P.C.I.), *Assessore dell'industria*. Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, Segretaria:

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La votazione a scrutinio segreto avverrà a fine seduta.

Discussione del disegno di legge: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa". (112)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: "Provvidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa", relatore l'onorevole Pili.

Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Chiediamo una

breve sospensione della seduta al fine di poter presentare gli emendamenti.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 55, viene ripresa alle ore 11 e 52).

PRESIDENTE. Riprendiamo i lavori con la discussione del disegno di legge numero 112. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno domanda di parlare la parola all'onorevole Pili, relatore.

PILI (P.S.I.), *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(E approvato).

Si dia lettura dell'articolo 1.

MOI, *Segretaria*:

Art. 1

A favore degli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali siano state colpite da "agalassia contagiosa" sono disposte le seguenti provvidenze:

a) per i capi ovini e caprini che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza dei sindaci competenti, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, è concesso, allorquando non offra sufficiente alimentazione pascolativa, un contributo per le spese di alimentazione per gior-

no di sequestro e per capo eccedente il carico massimo mantenibile in quel territorio;

b) concorso regionale sugli interessi dei prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale erogati da istituti o enti autorizzati all'esercizio del credito agrario.

Il concorso regionale sugli interessi verrà corrisposto per prestiti non superiori a lire 40.000 per capo colpito da "agalassia contagiosa".

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Pili - Atzori V. - Deiana - Planetta - Zurru - Mura - Moi - Lai:

"L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

In considerazione del grave danno provocato dalla "agalassia contagiosa" al patrimonio ovi-caprino sardo, l'Assessore regionale della agricoltura e della riforma agro-pastorale e l'Assessore regionale all'igiene e sanità, predispongono, sulla base degli accertamenti dei focolai esistenti, programmi pluriennali di lotta e prevenzione con una vasta azione di propaganda che preveda:

a) la diffusione di metodologie sanitarie tra gli allevatori al fine di salvaguardare la diffusione della "agalassia contagiosa" e per la utilizzazione consona dei farmaci, in specie quelli antibiotici;

b) il potenziamento del servizio veterinario presso la U.S.L., anche con assunzioni temporanee che permettano l'intervento tempestivo del sanitario, qualora vi sia la richiesta motivata d'intervento da parte dell'allevatore in caso di epidemia;

c) la vaccinazione contro "l'agalassia contagiosa" è obbligatoria e gratuita, con l'uso del vaccino identificato più efficace, per le greggi nelle quali si siano verificati uno o più casi di "agalassia contagiosa". Per i capi infetti, ritenuti dal sanitario recuperabili attraverso idonea

terapia, devono essere garantite dalle U.S.L. le erogazioni dei medicinali antibiotici, con a carico dell'allevatore il ticket istituito con decreto dall'Assessore all'igiene e sanità;

d) all'allevatore interessato alla pratica della terapia antibiotica sarà corrisposto un contributo pari alla differenza del prezzo del latte praticato al momento per la produzione che presenti residui antibiotici. Tale produzione sarà ovviamente raccolta con recipienti idonei da sottoporre a disinfestazione giornaliera. In caso contrario saranno applicate le misure previste dalla legge di polizia veterinaria". (2)

Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori V. - Deiana - Planetta - Zurru - Mura - Moi - Lai:

"Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1 bis:

A favore delle aziende pastorali colpite da "agalassia contagiosa" sono disposte le seguenti provvidenze:

a) per gli allevamenti che siano stati sottoposti a sequestro con ordinanza dei Sindaci competenti, in applicazione del regolamento di polizia veterinaria, è concesso, allorquando il territorio di confinamento non offra sufficiente alimentazione pascolativa, un contributo per le spese di alimentazione per giorno di sequestro e per capo eccedente il carico massimo mantenibile in quel territorio;

b) qualora a causa dell'epidemia si sia verificato o si verifichi un calo della P.L.V. in misura superiore al 30 per cento della produzione media della stagione presa in considerazione, sarà erogato un contributo a fondo perduto pari all'80 per cento della perdita effettivamente accertata entro un parametro massimo di produzione per una somma pari a L. 200.000 per capo adulto e per ognuna delle annate in cui il gregge ha subito gli effetti della malattia;

c) concorso regionale sugli interessi dei prestiti di esercizio con ammortamento quinquennale erogati da istituti o enti autorizzati all'esercizio del credito agrario. Il concorso regionale sugli interessi verrà corrisposto per prestiti non superiori a lire 40.000 per capo colpito da "agalassia contagiosa". (3)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare gli emendamenti.

PILI (P.S.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta li accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MOI, *Segretaria*:

Art. 2

Le provvidenze di cui alla lettera a) del precedente articolo 1 saranno concesse dagli Ispettorati agrari competenti per territorio, sulla base delle ordinanze dei sindaci e delle certificazioni veterinarie dalle quali risultati la consistenza del gregge sequestrato e il periodo di sequestro.

La misura del contributo alimentare sarà fissata con decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale e commisurata al costo della razione alimentare occorrente per i capi eccedenti il carico massimo mantenibile sul territorio e per il periodo di confinamento.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori V. - Deiana - Planetta - Zurru - Mura - Moi - Lai:

“Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

Il responsabile del servizio veterinario della U.S.L., sulla base di accertata localizzazione articolare della malattia che impedisca un recupero produttivo degli animali, indirizza al Sindaco interessato la richiesta di emissione di ordinanza di abbattimento. In tal caso l'abbattimento e la vendita delle carcasse ad uso alimentare dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Nel caso di abbattimento dei capi di bestiame in attuazione delle misure di cui al paragrafo precedente è dovuta una indennità a titolo di risarcimento nella misura risultante dalla differenza fra il valore commerciale al momento, riferito ai prezzi all'ingrosso, e il ricavato dalla vendita della carcassa per uso alimentare”. (4)

PRESIDENTE. L'onorevole Pili ha facoltà di illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MOI, *Segretario*:

Art. 3

I prestiti sono regolati in modo analogo a quello fissato dalle leggi vigenti in materia di credito agrario di esercizio e sono deliberati dagli istituti ed enti autorizzati, previa emissione di parere da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari è uguale a quello minimo fissato dallo Stato per i prestiti di conduzione.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Pili - Atzori V. - Planetta - Deiana - Zurru - Mura - Moi - Lai:

“Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo 3 bis:

Ai punti di sbarco delle navi, provenienti dalla penisola o da altri stati, trasportanti bestiame, sono istituiti, a cura della U.S.L. competenti per territorio, su disposizione dell'Assessore all'igiene e sanità che indicherà la ubicazione, dei centri di controllo e allo scopo di accertare l'idoneità fisica e comunque l'assenza di sintomatologie patologiche contagiose o comunque pericolose.

Con decreto dell'Assessore della sanità sarà annualmente stabilito l'elenco delle malattie e contumaciali infettive per le quali sia vietato l'ingresso in Sardegna di bestiame vivo o morto”. (5)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pili per illustrare l'emendamento.

PILI (P.S.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*.
La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare metto in votazione l'articolo 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MOI, *Segretaria*:

Art. 4

Le provvidenze di cui ai precedenti articoli saranno concesse a favore delle aziende colpite dalla agalassia successivamente al 1982.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MOI, *Segretaria*:

Art. 5

Per la concessione del concorso sugli interessi di cui al precedente articolo 1, lettera b), è autorizzato il limite d'impegno di lire 150.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 1989.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAM-

MAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 1.650.000.000
mediante riduzione della riserva indicata al punto 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Capitolo 06153 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.6.10.10. - Concorsi negli interessi per prestiti di esercizio concessi agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. b, della presente legge)

lire 150.000.000

Capitolo 06154 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10. - Contributi agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" per le spese di alimentazione delle greggi (art. 1, lett. a) della presente legge)

lire 1.500.000.000

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MOI, *Segretaria*:

Emendamento sostitutivo totale Atzori V. - Mura:

"L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

Per la concessione del concorso sugli interessi di cui al precedente articolo 1, lettera b), è autorizzato il limite d'impegno di lire

150.000.000; le relative annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1985 al 1989.

Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO

In diminuzione

Capitolo 03017 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative (art. 30 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, e art. 3 della legge finanziaria)

lire 2.150.000.000

mediante riduzione della riserva indicata al punto 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

In aumento

Capitolo 06153 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.6.10.10. - Concorsi negli interessi per prestiti di esercizio concessi agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. b) della presente legge)

lire 150.000.000

Capitolo 06154 - (Nuova istituzione) - 2.1.2.4.3.3.10.10. - Contributi e indennità agli imprenditori agricoli le cui aziende pastorali sono colpite da "agalassia contagiosa" (art. 1, lett. a, art. 1 *bis*, art. 2 *bis* della presente legge)

lire 2.000.000.000". (6)

PRESIDENTE. L'onorevole Villio Atzori ha facoltà di illustrare questo emendamento.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore all'igiene e sanità.

PES (P.C.I.), *Assessore all'igiene e sanità*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MOI, *Segretaria*:

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale della Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Atzori Villio. Ne ha facoltà.

ATZORI VILLIO (P.C.I.). Chiedo che venga data la possibilità ai funzionari di coordinare i vari emendamenti, dato che le cose si sono svolte con un po' di celerità.

PRESIDENTE. Il coordinamento, come lei sa è prettamente di carattere tecnico.

Approvazione del testo unificato delle proposte di legge n. 5 e 227; dei disegni di legge n. 231, 209 e 112.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto.

tinio segreto, con un'unica chiama, del testo unificato delle proposte di legge numero 5 e 227, del disegno di legge numero 231, del disegno di legge numero 209 e del disegno di legge numero 112.

Risultato delle votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge numero 5 e 227:

presenti	69
votanti	67
astenuti	2
maggioranza	34
favorevoli	51
contrari	16

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 209:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	52
contrari	16

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 231:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	51
contrari	17

(Il Consiglio approva).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge numero 112:

presenti	69
votanti	68
astenuti	1
maggioranza	35
favorevoli	52
contrari	16

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alle votazioni: Anedda - Aresti - Asara - Atzeni - Atzori V. - Barranu - Becciu - Canalis - Carta - Catte - Chessa - Cocco - Cogodi - Cossu - Cuccu - Dadea - Deiana - Fadda P. - Falchi - Floris - Giagu - Ladu G. - Ladu L. - Ladu S. - Lai - Lorelli - Loretto - Manunza - Meloni - Merella - Mereu S. - Moi - Montresori - Moretti - Morittu - Mulas - Muleda - Mura - Murru - Oggiano - Onida - Onnis - Oppi - Orrù - Ortu I. - Ortu V. - Palmas - Pes - Pili - Planetta - Porcu - Pubusa - Puligheddu - Rais - Randazzo - Rojch - Ruggeri - Satta - Sciolla - Serra - Serra Pintus - Serri - Soro - Tarquini - Tidu - Uras - Zurru.

Si è astenuto nella prima votazione ed ha preso parte alle seguenti il consigliere Tamponi.

Si è astenuto in tutte le votazioni il Presidente Sanna Emanuele).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno martedì prossimo, 22 luglio 1986, alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 12 e 30.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Antonio Solinas

TIPOGRAFIA
PASSAMONTI